

COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 23 del 18/06/2021

Prot. n. 3001 Data Pubblicazione 24/06/2021

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)

L'anno Duemilaventuno il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 15:50 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Pietro Deiana**

Deiana Pietro	<i>Presente</i>
Porcu Giovanna	<i>Presente</i> *
Chessa Maria Rosaria Sabina	<i>Presente</i>
Monni Carmela Filomena	<i>Presente</i> *
Zidda Pietro Ignazio	<i>Presente</i>

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) **Dott.ssa Antonina Mattu**

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* **Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato **Rag. Antonello Picconi** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Il responsabile del Servizio Finanziario **Rag. Antonello Picconi** per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed enti del SSN);
- **VISTO** il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto: “*Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale*”;
- **ATTESO** che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- **TENUTO CONTO** che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;
- **RICORDATO** sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli Enti:
 - ✓ l’approvazione del Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell’art. 170, D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ l’adozione degli schemi di Bilancio e di Rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
 - ✓ l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al Tesoriere Comunale;
 - ✓ l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.lgs. n. 118/2011;
 - ✓ l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- **RILEVATO**, invece, che, per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l’art. 232, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
 - a) **PRESO ATTO**, inoltre, che qualora l’Ente eserciti la facoltà di cui all’art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che “*Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente*”;
 - b) **RITENUTO** opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall’art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- **PRESO ATTO**, in ogni caso, che l’Ente, ai sensi dell’art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al Rendiconto di Gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate

individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: *“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.”*
- **RILEVATO**, inoltre, che il suddetto decreto dispone: *“Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”*
- **ACQUISITI** in merito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e riportati in calce alla presente;
- **VISTO** il D.lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità

Ad unanimità:

DELIBERA:

- **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- **Di prendere atto** che la presente Deliberazione rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il Bilancio consolidato, di cui all'art. 233-bis, c. 3, TUEL, poiché gli Enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- **Di dare atto**, in ogni caso, che l'Ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020).
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:
all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.
alla BDAP;

Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE:

Ad unanimità:

DELIBERA:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d' ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' stata pubblicata il giorno **24/06/2021** per **quindici** giorni consecutivi:

- all' Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

La su estesa deliberazione è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

Copia conforme all'originale
agli atti di questo Comune

Orune 24/06/2021